



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 002 dd. 10.01.2019

OGGETTO: Impegno di spesa ed affido incarico per l'acquisto di carburante per l'automezzo comunale di servizio per l'anno 2019 – stazione di servizio ENI di Comano Terme (TN) - CIG. Z7F26A3F1A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Preso atto che attualmente il comune di San Lorenzo Dorsino dispone di un automezzo di servizio a benzina e più precisamente una Suzuki Jimmi 4x4;

Verificato che, al fine di compiere in modo adeguato l'attività di servizio si rende necessario procedere al rifornimento periodico di carburante;

Considerato che, per poter procedere a questo si necessita recarsi presso il comune di Comano Terme (TN), comune più vicino dove sono presenti due distributori di carburante;

Preso atto però che uno di questi risulta essere funzionante solo a self service e pertanto è da escludere in quanto non risulta fattibile l'utilizzo di tale servizio;

Rilevato pertanto che la stazione di Servizio ENI risulta essere quella da utilizzare per il rifornimento di carburante;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del carburante per autotrazione (benzina) per l'anno 2019 alla Stazione di servizio ENI di Comano, con sede in via C. Battisti n. 23;

Rilevato che, in base ai consumi medi di carburante dell'anno 2018 e tenuto conto che il prezzo del carburante continua ad avere oscillazioni sia in aumento che in diminuzione non facilmente prevedibili, si ritiene necessario impegnare la somma di € 1.200,00 al fine di rifornire l'autovettura di servizio fino a fine anno 2019;

Richiamato l'art. 1, comma 159 della Legge 23/12/2005 n.266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce la “facoltà di aderire alle convenzioni “Consip” e anche di “utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento” e comunque, in applicazione del comma 3 dell’art. 26 della L. 23.12.99 n.488”;

Visto l'art. 1 comma 3° del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni.....possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile o risulti particolarmente sconveniente e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti”.

Considerato che attualmente il posto di rifornimento convenzionato CONSIP risulta sito a Tione di Trento che dista circa 50 km A/R da San Lorenzo Dorsino e pertanto non conveniente sotto il profilo tecnico dato che ogni qualvolta si necessita rifornire il mezzo di carburante si dovrebbero percorrere 50 km con conseguente notevole dispendio di carburante e tempo, il cui costo totale andrebbe ad annullare qualsiasi possibile vantaggio economico dell'acquisto su piattaforma elettronica;

Acclarato che, ai sensi del citato art. 1 del D.L. 65/2012, qualora dovesse rendersi disponibile una convenzione ME-PA/ME-PAT maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione comunale di quella attuale (distributore in convenzione sito in Tione di Trento a circa 50 Km. A/R) si provvederà a recedere dal contratto in essere;

Preso atto della circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, nella quale viene autorizzato l'acquisto di beni e servizi come disciplinato dalla L.P. 23 del 19.07.1990 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 1050, del 30.05.2013, nr. 489, del 22.03.2013 e della nota del Presidente della Giunta Provinciale prot. S506/2013/88589/3.5 del 13.02.2013, in casi di documentata urgenza e per importi limitati;

Atteso che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.200,00, trova copertura al codice P.F.U. 1.03.01.02.00 cap. 2215 del bilancio gestione provvisoria dell'esercizio 2019;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 ed in particolare dell'art. 21 comma 4 trattandosi di una fornitura di importo inferiore ad euro 46.000,00;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l'art. 21;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse ed ai sensi della L.P. n. 23/1990 art. 21, alla Stazione di Servizio ENI di Bagozzi Gianluigi & Poli Fabiano s.n.c., con sede a Comano Terme (TN) in via C. Battisti n. 23, la fornitura fino a fine anno 2019 di carburante per l'autoveicolo;
2. di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a circa € 1.200,00 al codice P.F.U. 1.03.01.02.00 (cap. 2215), del bilancio dell'esercizio 2019 gestione provvisoria che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che al servizio trovano applicazione le disposizioni della L.13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto l'impresa aggiudicataria è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare specificamente il seguente codice CIG. Z7F26A3F1A;
4. di dare inoltre atto che in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal

Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;

5. di disporre che il contraente è tenuto a trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) ed in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

IL RESPONSABILE
- geom. Valentino Dalfovo -